SiAD
SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Via C. Balbo, 1 – CAGLIARI

Prot. 020

Cagliari, 14 marzo 2016

- **Al Co.Ra.N.**
- **Assessore regionale AA.GG. e Personale**
- **Direzione generale di Organizzazione e Personale**
- **Ai Componenti la 1^ Commissione Cons.Reg.le**
- **e, p.c. A tutti i dipendenti**

SEDI

Oggetto – Ipotesi rinnovo contrattuale 2016-2018-

Il allegato alla presente, si trasmette l'ipotesi di rinnovo contrattuale per il triennio in oggetto dei dipendenti del Sistema Regione.

L'elaborazione è contenuta nelle percentuali ISTAT relative al tasso d'inflazione medio annuo del periodo di vuoto contrattuale e tende al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti regionali, nella misura inferiore al totale dell'indice ISTAT rilevato.

Si chiede all'Assessore ed alla Commissione in indirizzo di voler prevedere alla relativa copertura finanziaria per un dignitoso rinnovo contrattuale, dopo ben sei anni di mancato rinnovo.

Cordiali saluti

SiAD
SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL SEGRETARIO
(Alvando Melis)

Ricevuta il 14.3.16

Cell. 340 100 81 85 – 328 052 26 87 – mail: siadsindacatoregionesardegna@gmail.com

SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROPOSTA RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 2016-2018
Nuovo Ordinamento Professionale del personale del Sistema Regione e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

BREVE RELAZIONE

Il testo che si propone, vuol cogliere l'obbiettivo di avvicinamento delle retribuzioni previste per le Categorie dei dipendenti regionali con quelle dei dipendenti degli Enti Locali, senza rinunciare ovviamente al rinnovo contrattuale e la previsione di adeguamento delle retribuzioni, dopo una sospensione contrattuale durata ben sei anni. La soluzione proposta, consente anche di raggiungere l'obbiettivo di riconoscimento giuridico ed economico al personale del CFVA, conseguente alla prescrizione del possesso del titolo di studio del diploma di secondo grado, come appresso specificato.

Questo obbiettivo, si ritiene, possa essere raggiunto solo nel modo proposto, tenendo fermi gli importi iniziali di ciascuna Categoria (per la I e II Categoria è stato previsto un piccolo adeguamento anche sull'iniziale), e ricollocando il personale nei livelli retributivi immediatamente superiori. Si evidenzia, inoltre, che tutti i livelli retributivi sono stati riequilibrati attraverso un incremento percentuale omogeneo, eliminando in tal modo la forte disparità di incremento retributivo nelle progressioni professionali (mobilità orizzontale).

Infine, sempre per il conseguimento dell'obbiettivo prefissato, si è garantito un incremento minimo a tutto il personale, pari a €.150,00 per i ruoli funzionali degli Ausiliari e Collaboratori-Assistenti, di € 160 per il ruolo degli Istruttori-Segretari, e di €.180 per il ruolo dei Funzionari-Direttivi, attraverso una norma di salvaguardia che vede l'attribuzione del minimo previsto quale differenza con l'importo tabellare di inquadramento da accreditarsi come retribuzione di anzianità (RIA), non conseguibile diversamente se non con un adeguato incremento tabellare che porterebbe ad una ulteriore differenziazione retributiva con gli Enti Locali.

In coerenza con la previsione dell'innalzamento del titolo di studio per l'accesso ai ruoli degli Agenti e dei Sottufficiali forestali, previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7 – *"I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione."* – la proposta realizza la perequazione a parità di titoli.

COSTI TABELLARI: complessivi euro 20.553.500,00; di cui euro 487.816 dirigenza, euro 4.837.256,00 CFVA, euro 15.228.514,00 dipendenti RAS-Enti, cui debbono aggiungersi i costi relativi al salario accessorio.

Impegni da CCRL vigente:

Art.33 - Clausola di rinvio e programmatica *(CCRL 8.10.2008)*

1. Le parti, in considerazione del ritardo col quale sono state avviate le trattative per il contratto collettivo regionale per il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed al biennio economico 2006-2007, per le difficoltà oggettive incontrate in sede di contrattazione per la complessità dei temi in discussione, anche per il concomitante avvio di riforma della Regione, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale. Pertanto si impegnano a disciplinare, dall'entrata in vigore del presente contratto, le seguenti materie:
   a) in considerazione delle funzioni esplicate nella accresciuta professionalità delle competenze dell'Amministrazione regionale, istituzione del nuovo ordinamento e sistema di classificazione del personale delle Amministrazioni regionali di cui all'art. 1 del presente contratto, attraverso l'individuazione di nuove declaratorie e l'inquadramento del personale nelle nuove categorie. In tale ambito dovrà essere istituita una specifica area per i ricercatori;
   c) nuovo ordinamento e sistema di classificazione del CFVA, tenuto conto delle modifiche legislative relative al titolo di studio per l'accesso alle suddette aree; delle nuove competenze attribuite al Cfva e della accresciuta professionalità e responsabilità e del processo già avviato e finalizzato ad uniformare l'inquadramento con le previsioni del comparto in riferimento alla categoria C;
2. L'accordo sulle precedenti materie costituisce parte integrante del presente contratto per la parte normativa 2006-2009, senza oneri aggiuntivi.

Art.109 - Norma finale

3. Entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, le parti procederanno alla disciplina delle materie di cui alla legge 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, di competenza contrattuale.

Art.31 - Commissione paritetica per il sistema di classificazione *(CCRL 6.12.2005)*

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica per l'approfondimento del sistema di classificazione professionale dei dipendenti del comparto dell'Amministrazione Regionale e degli Enti mediante la stesura di un Protocollo da effettuarsi nel temine di 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

NOTA A VERBALE UIL-FPL PER ADESIONE AL *(CCRL 8.10.2008)*

La UIL-FPL, sia come Categoria che come Comparto Regione, sottoscrive per adesione il CCRL 2006 – 2009, in particolare per effetto del vincolo relativo alla partecipazione alle contrattazioni integrative, pur mantenendo marcato dissenso su alcuni contenuti, alcune gravi carenze e le modalità conclusive della trattativa.

In estrema sintesi, si richiamano i seguenti punti essenziali:

- **Adeguamento aumenti contrattuali CFVA**: anche in questo caso, si era praticamente delineata una soluzione ragionevole per allineare gli incrementi delle Aree Agenti e Sottufficiali a quelli della Categoria C livello C1 del Comparto, ed era stata evidenziata la necessità di parificare il tabellare del primo livello dell'Area Ufficiali con il livello D1 del Comparto. Nonostante pubblici impegni e la compatibilità di tali ragionevoli adeguamenti, le parti sottoscrittrici decidevano ugualmente di accantonare la problematica e le soluzioni individuate.

Art. 1 – Premessa

1. Tenuto conto del momento temporale del presente rinnovo contrattuale, dopo un vuoto di ben sei anni e tenuto altresì conto degli impegni assunti nei contratti precedenti relativamente alla definizione di una "Nuova classificazione del personale", e alle modificazioni legislative intervenute, per comune volontà delle parti contraenti, il presente rinnovo contrattuale ha inteso intervenire con le modificazioni della preesistente normativa ritenute di maggior interesse ed urgenza, quale appunto quella della "nuova classificazione", del riequilibrio dei livelli retributivi, e conseguente nuovo inquadramento.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, degli Enti, Istituti, Agenzie, e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale, di seguito denominate "Sistema Regione" ai sensi della legge regionale n.24/2014.

Art. 3 – Durata e decorrenza

1. Il presente contratto si inserisce, per quanto riguarda la parte normativa, nell'ambito del CCRL del 15.5.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplina, per quanto riguarda la parte economica il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.

Art. 4 – Contributi sindacali

L'articolo 7 del CCRL 8.10.2008, è sostituito dal seguente:

Art.7 - Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari e non può essere inferiore allo 0,50% del trattamento tabellare. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'Organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione alle Amministrazioni regionali di appartenenza e all'Organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni regionali sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni regionali.
5. Le Amministrazioni regionali sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.

Art. 5 – Ferie

Il comma 4, dell'articolo 39 del CCRL vigente, è soppresso.

Art.6 - Il sistema di classificazione

1. Il sistema di classificazione professionale del "Sistema Regione" è articolato in quattro ruoli funzionali omogenei, denominati:
"Primo ruolo funzionale degli Operatori ed Ausiliari",
"Secondo Ruolo funzionale dei Collaboratori ed Assistenti",
"Terzo ruolo funzionale del Segretari ed Istruttori",
"Quarto ruolo funzionale dei Direttivi e Funzionari".
2. Ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 per il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è previsto un distinto sistema di classificazione, in tre ruoli funzionali, denominati:
"Ruolo funzionale degli Agenti e Sovrintendenti"
"Ruolo funzionale dei sottufficiali"
"Ruolo Funzionale degli Ufficiali"
3. Per ciascun ruolo funzionale sono indicati negli allegati A e B i requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse.
4. All'interno di ciascun ruolo funzionale, fermo restando l'equivalenza professionale di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuno di esso, sono mantenute le differenze retributive secondo quanto indicato dalla tabella n.1.

Art.7 - Disciplina delle mansioni

1. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascun ruolo, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili a prescindere dalla posizione economica nell'ambito delle declaratorie contenute negli allegati A e B, nel rispetto del ruolo funzionale di appartenenza.

2. Le progressioni economiche all'interno dello stesso ruolo conseguenti dall'applicazione del presente contratto non comportano modifiche della posizione del lavoratore nell'ordinamento del Sistema Regione.

3. Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere temporaneamente adibito a mansioni proprie del ruolo funzionale superiore con diritto al trattamento economico corrispondente, per il periodo che le ha espletate, nel caso di:

a) sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

b) vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti.

4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del comma precedente, l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di tali mansioni.

5. L'adibizione a mansioni proprie del ruolo funzionale superiore è disposta con provvedimento del Direttore Generale.

Art.8 - Differenziazione dei livelli retributivi all'interno del ruoli funzionali

1. Ciascuna categoria o area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutti i ruoli funzionali nel primo livello retributivo.

2. L'accesso nei Ruoli Funzionali avviene per il Sistema Regione e per il CFVA, nel primo livello retributivo.

3. A decorrere dal 1.1.2016 il numero dei livelli economici e la classificazione dei ruoli funzionali è pertanto la seguente:

Tabella 1

Ruoli FUNZ.	Livelli retributivi					
Primo Operatore Ausiliario	1°	2°	3°	4°		
Secondo Collaboratore Assistente	1°	2°	3°	4°	5°	
Terzo Segretario Istruttore	1°	2°	3°	4°	5°	
Quarto Direttivo Funzionario	1°	2°	3°	4°	5°	6°

Tabella 2

Ruoli CFVA	Livelli retributivi
Agenti e Sovrintendenti	1° - Agente 2° - Assistente 3° - Assistente Capo 4° - Sovrintendente 5° - Sovrintendente Capo
Sottufficiali	1° - Ispettore 2° - Ispettore Capo 3° - Ispettore Superiore 4° - Ispettore Superiore Scelto 5° - Isp.Sup.Sost. Commissario
Ufficiali	1° - Commissario 2° - Commissario 3° - Commissario Capo 4° - Commissario Capo 5° - Commissario Superiore 6° - Commissario Superiore

3. All'interno di ciascun ruolo funzionale è prevista una progressione economica che costituisce lo sviluppo di carriera orizzontale, e che si realizza mediante l'attribuzione del livello economico immediatamente successivo, attraverso procedure selettive e valutazione dell'esperienza e professionalità acquisite, dei percorsi formativi seguiti, dei titoli di studio e di servizio, e delle prestazioni rese, ovvero secondo le disposizioni del CCRL, dell'accordo 20.6.2005 sulle progressioni professionali all'interno delle Categoria ed Area (i termini Categoria ed Area si intendono sostituiti con Ruoli Funzionali) e dei CCI. Successivamente all'ultimo livello retributivo, la progressione è riconosciuta mediante attribuzione di un incremento retributivo pari al 4 per cento sulla retribuzione fissa in godimento, da corrispondere a titolo di retribuzione individuale di anzianità RIA.

4. E' requisito per la partecipazione alle selezioni di cui al presente articolo la permanenza all'interno del livello retributivo per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

5. L'anzianità di servizio maturata nei livelli economici delle ex Categorie ed Aree di provenienza è equiparata a quella del livello retributivo dei nuovi ruoli funzionali.

6. I contingenti dei dipendenti che possono transitare ad un livello retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza vengono stabiliti, in base alle risorse disponibili, dal contratto collettivo integrativo.

Art.9 - Disciplina transitoria dell'inquadramento

1. I lavoratori inquadrati nelle ex Categorie alla data del 31.12.2015, vengono automaticamente e correlativamente inseriti nei corrispondenti Ruoli Funzionali e nei relativi livelli retributivi secondo le tabelle n.3 e n.4 annesse al presente accordo.
2. I suddetti inquadramenti hanno decorrenza giuridica 1.1.2015; il trattamento economico secondo le specifiche disposizioni del presente accordo.

Tabella n°3 "Primo inquadramento Sistema Regione"

Ex Categoria	Ruolo Funzionale	Livelli Retributivi.
A	Primo	A 1 > 2° A 2 > 3° A3 > 4°
B	Secondo	B1 > 2° B2 > 3° B3 > 4° B4 > 5°
C	Terzo	C1 > 2° C2 > 3° C3 > 4° C4 > 5°
D	Quarto	D1 > 2° D2 > 3° D3 > 5° D4 > 6°

Tabella n°4 "Primo inquadramento CFVA"

Ex Area	Ruolo Funzionale	Livelli Retributivi Gradi
A	Agenti e Sovrintendenti	A 1 > 1°agente A 2 > 2°assistente A3 > 3°assistente Capo A4 > 4°Sovrintendente -------5°Sovrintendente Capo
B	Sottufficiali	B1 > 1°Ispettore B2 > 2°Ispettore Capo B3 > 3°Ispettore Superiore B4 > 4°Ispettore Superiore Scelto -------5°Ispettore Superiore Sostituto Commissario
C	Ufficiali	C1 > 2°Commissario C2 > 3°Commissario Capo C3 > 5°Commissario Superiore C4 > 6°Commissario Superiore

Art.10 - Incrementi contrattuali

Norma transitoria e salvaguardia minimo contrattuale

1. Per effetto del presente accordo, relativo al trattamento economico, la retribuzione dei dipendenti del Sistema Regione e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nelle seguenti tabelle A e B, con le decorrenze indicate.

Tabella A "Incrementi mensili"

Ruoli Funzionali	Valore Euro 1/1/2016	Valore euro 1/1/2017	Valore euro 1/1/2018
Ausiliari	50,00	100,00	150,00
Collaboratori Assistenti	50,00	100,00	150,00
Segretari Istruttori	50,00	100,00	160,00
Direttivi Funzionari	50,00	100,00	180,00

Tabella B "Incrementi mensili CFVA"

Ruoli Funzionali	Valore euro 1/1/2016	Valore euro 1/1/2017	Valore euro livelli 1/1/2018
Agenti e Sovrintendenti	50,00	100,00	1° 160,00 2° 173,20 3° 161,41 4° 193,08
Sottufficiali	50,00	100,00	1° 162,00 2° 164,00 3° 168,28 4° 170,97
Ufficiali	50,00	100,00	180,00

2. La retribuzione fissa dei dipendenti del Sistema Regione e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascun ruolo funzionale e livello retributivo, secondo le seguenti tabelle C ed D.

Tabella C "Retribuzione fissa del Sistema Regione dal 1.1.2018"

Ruoli Funzionali	Livelli retributivi					
Ausiliari	1° €.1500,00	2° €.1560,40	3° €.1622,40	4° €.1788,70		
Collaboratori Assistenti	1° €.1630,00	2° €.1695,20	3° €.1763,01	4° €.1851,16	5° €.1943,72	
Segretari Istruttori	1° €.1878,00	2° €.1953,12	3° €.2031,24	4° €.2132,81	5° €.2239,45	
Direttivi Funzionari	1° €. 2110,00	2° €.2194,40	3° €.2282,18	4° €.2396,28	5° €.2540,06	6° €.2717,87

Tabella D "Retribuzione fissa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dal 1.1.2018"

Ruoli Funzionali						
Agenti e Sovrintendenti	1° €.1880,00 Agente	2° €.1955,20 Assistente	3° €.2033,41 Assistente capo	4° €.2135,08 sovrintendente	5° €.2241,83 Sovrintendente Capo	
Sottufficiali	1° €.2050,00 Ispettore	2° €.2132,00 Ispettore capo	3° €.2217,28 Ispettore superiore	4° €.2305,97 Ispettore Superiore scelto	5° €.2398,21 Isp.Sup. Sostituto Commissario	
Ufficiali	1° €. 2110,00 Commissario	2° €.2194,40 Commissario	3° €.2282,18 Commissario capo	4° €.2396,28 Commissario Capo	5° €.2540,06 Commissario Superiore	6° €.2717,87 Commissario Superiore

1. Qualora il nuovo inquadramento nei vari livelli retributivi non garantisca un incremento contrattuale mensile come previsto dalle precedenti Tabelle A e B, la differenza retributiva è assegnata quale salario individuale di anzianità (RIA).
2. Gli incrementi contrattuali mensili per 14 mensilità, ai sensi del precedente comma 1, dei dipendenti del Sistema Regione e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sono attribuiti negli importi e alle cadenze indicati nelle precedenti tabelle A e B:
3. A tutto il personale è conservato l'incremento corrisposto per gli anni 2010 e 2011 a norma della vacanza contrattuale prevista dal CCRL vigente, quale salario individuale di anzianità (RIA)
4. Al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto, i miglioramenti economici previsti nei commi precedenti del presente articolo sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, con decorrenza dal primo giorno del mese precedente a quello di cessazione dal servizio. I benefici economici di cui al presente contratto sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

Art.11 - Dopo l'articolo 27 del CCRL 8.10.2008, è aggiunto il seguente:

Art.28

Salvaguardia effetti dei nuovi stipendi in caso di transito di Categoria/Area

1. *Al lavoratore che sia stato promosso alla Categoria o Area e/o Ruolo Funzionale superiore, che abbia attribuito una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, è garantita la relativa eccedenza come assegno ad personam che sarà accreditata quale retribuzione individuale di anzianità (RIA).*

Art.12 - Le indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera J) dell'art. 85 del CCRL del 15.5.2001 s.m.i. sono incrementate di una percentuale fissa pari a 4% L'indennità chilometrica, di cui alla lettera l) dell'articolo citato, risulta automaticamente rideterminata con l'aumento del prezzo della benzina. Nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima del 1° gennaio 2017.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.

Art.13 – Trattamento di trasferimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 ai dipendenti trasferiti per motivi organizzativi in una sede diversa e distante oltre 50 chilometri da quella di appartenenza e di residenza anagrafica, la relativa indennità è corrisposta "una tantum" per sei mensilità.
2. Al dipendente, in conseguenza dell'avvenuto trasferimento, competono anche:
   a) il rimborso delle spese documentate di viaggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali (mobilio, bagaglio ecc.);
   b) il rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato, quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.

Art.14 - Indennità di coordinamento comandanti di stazione forestale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 ai comandanti di stazione forestale compete una indennità mensile nella misura di € 450,00 comprensiva dello straordinario, per 12 mensilità.
2. Al predetto personale, conseguentemente, non può essere attribuito alcun compenso a titolo di incarico incentivante.
3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione gravano sul fondo di posizione di cui all'art.102 bis in dotazione al Corpo forestale.

Art.15 - Indennità del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

1. L'indennità di navigazione, l'indennità di volo e l'indennità per il personale in servizio sull'isola dell'Asinara sono incrementate del 4% a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.

Art.16 – Indennità pensionabile del CFVA

1. L'assegno di funzione del CFVA è soppresso e sostituito con l'indennità pensionabile di cui al presente articolo.
2. Le misure dell'indennità pensionabile per il CFVA, sono rideterminate nei seguenti importi e modalità, in relazione ai sottoelencati ruoli e gradi del personale medesimo per 12 mensilità da corrispondere con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto:

Agente - €.180,00; per ogni successivo grado è attribuita una maggiorazione pari al 5%, calcolata sul grado immediatamente inferiore;

Ispettore - €.200,00; per ogni successivo grado è attribuita una maggiorazione pari al 5%, calcolata sul grado immediatamente inferiore;

Commissario - €.230,00; per ogni successivo grado è attribuita una maggiorazione pari al 5%, calcolata sul grado immediatamente inferiore;

(Ovvero: nella misura pari al 50 per cento della medesima indennità percepita dal parigrado del CFS o Polizia di Stato)

3 Ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale n.12 del 2011, la Giunta regionale nella predisposizione dello schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), propone il riconoscimento, a carico dello Stato ed in quanto compatibile, delle disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza, e l'attribuzione dell'indennità pensionabile (ex indennità d'istituto), nella misura e modalità riservate ai Corpi di Polizia e dello stesso Corpo Forestale dello Stato, in favore del personale appartenete al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.

Art.17 - Indennità di Amministrazione

1. L'indennità di Amministrazione è rideterminata in € 60,00 mensili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art.18 - Le maggiorazioni retributive

1. A decorrere dalla data di entra in vigore del presente accordo, le maggiorazioni retributive, di cui all'art.87 del CCRL 15.5.2001 s.m.i., verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art.10, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario, verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art.37 del CCRL del 15.5.2001 s.m.i.

Art.19 - (Maggiorazioni: coniuge, nascita figli e infermità causa di servizio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono attribuiti:
   a) un assegno mensile di €.50,00 per coniuge a carico;
   b) una maggiorazione pari al 2,50 per cento del livello retributivo iniziale di qualifica in caso di nascita figli;
   c) un beneficio del 2,50 per cento del livello retributivo iniziale di qualifica al personale che abbia diritto all'attribuzione di aumenti di stipendio ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni; nonché al personale cui sia riconosciuta l'invalidità dipendente da causa di servizio.

Art.20

L'articolo 102 ter - Fondo per le progressioni professionali - di cui all'articolo 28 del CCRL 6.12.2005, come sostituito dall'articolo 32 del CCRL 8.10.2008, è sostituito dal seguente:

Art.102 ter

Fondo per le progressioni professionali

1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:
   a) le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica;
   b) le somme relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso dell'anno precedente a qualunque titolo;
   c) le somme corrispondenti agli incrementi di livello retributivo, conseguiti mediante procedure di progressione professionale dai dipendenti cessati dal servizio a qualunque titolo, o che sia stato riclassificato nella Categoria o Area superiore a seguito di progressione verticale, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.
3. La progressione professionale successiva al livello apicale e successive, si consegue con l'incremento del 3% della retribuzione fissa in godimento.

Art.21 - Vigenza ed Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli del CCRL 15.5.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in contrasto con il presente Accordo.

---===oooOooo===---

Allegato A

FUNZIONI DEL PERSONALE DEL SISTEMA REGIONE

Il personale del Sistema Regione è ordinato in quattro ruoli funzionali in relazione ai diversi compiti attribuiti, individuati in riferimento ai contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalla sfera di autonomia e dalla connessa responsabilità.

Ciascun ruolo comprende equivalenti ma distinte professionalità. La dotazione organica dei ruoli e delle distinte professionalità all'interno di essi è determinata secondo le norme procedurali previste della legge regionale n.31 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale costituisce un separato organico.

Il personale del Sistema Regione è assunto a tempo indeterminato, esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, o per titoli ed esami, fatte salve le disposizioni del presente contratto e le norme in materia di assunzioni obbligatorie.

Cagliari 14 marzo 2016